

STATUTO

1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE SALUTE E BIOETICA - PIEMONTE".

2 - SEDE

1. L'associazione ha sede in Torino (TO), via XX Settembre numero 87.

3 - SCOPO - MISSION

1. L'associazione non ha scopo di lucro e con la sua presenza nella società civile ed ecclesiale ha lo scopo e la mission di realizzare un servizio alla dignità integrale dell'uomo, in campo bioetico, biomedico e della salute, alla luce della dottrina della Chiesa Cattolica. L'Associazione, in tale settore e nell'ambito della Regione Piemonte, accreditandosi come Provider, ad ogni effetto della presente e futura normativa, e cioè come fornitore di formazione qualificata per gli operatori sanitari riconosciuto dalla Regione Piemonte, si propone di:

- a) impegnarsi nel campo della formazione continua con particolare riguardo alle professioni sanitarie;
- b) promuovere ricerche interdisciplinari sui problemi etici connessi alle scienze biologiche, mediche e dell'ambiente;
- c) contribuire allo sviluppo di attività didattiche e di divulgazione (master, convegni, corsi, conferenze, incontri seminari) con particolare riguardo agli operatori sanitari e non, ai docenti, ai sacerdoti e religiosi, agli studenti e a quanti abbiano interesse alle problematiche poste dalla disciplina;
- d) realizzare scambi e collaborazioni scientifiche e culturali con Università, altre Istituzioni civili e religiose, Centri italiani ed esteri che perseguono

analoghe finalità;

e) coordinare attività bioetiche di istituzioni cattoliche diocesane e laiche;

f) far progredire l'attività scientifica in campo bioetico;

g) promuovere attività editoriali, anche elettroniche ed audiovisive;

h) fornire consulenze scientifiche e bibliografiche a Istituzioni pubbliche e private, e contribuire alla formazione ed all'organizzazione dei Comitati etici;

i) informare l'opinione pubblica sui temi attuali della bioetica con comunicati stampa, articoli giornalistici ed interviste;

j) creare un archivio di documentazione.

4 - OGGETTO

Per raggiungere tali finalità si avvale esclusivamente delle iniziative promosse o approvate da:

1) Consulta Regionale della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Piemontese (d'ora innanzi anche, per brevità, C.E.P.);

2) Centro Cattolico di Bioetica dell'Arcidiocesi di Torino;

per il cui servizio si costituisce e al cui servizio si pone nell'attività di Provider, ad ogni effetto della presente e futura normativa, e cioè come fornitore di formazione qualificata per gli operatori sanitari riconosciuto dalla Regione Piemonte.

La sua sede statutaria è quella stessa del Centro Cattolico di Bioetica.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.

5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle attività istituzionali;
- c) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o eventi o partecipazione ad esse;
- d) da contributi provenienti dalla C.E.P. attraverso la Consulta Regionale della Pastorale della Salute e dall'Arcidiocesi di Torino attraverso il Centro Cattolico di Bioetica o da contributi dell'8% (otto per mille) a favore della Chiesa Cattolica;
- e) da contributi provenienti da Enti pubblici o privati, dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e della Salute, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o altri Enti od Organismi analoghi dell'Unione Europea;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e la quota annua.

3. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto

salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione.

5. Gli associati dovranno sostenere gli oneri necessari ad avviare il funzionamento dell'attività di Provider dell'Associazione, con l'obbiettivo di raggiungere e mantenere il pareggio di bilancio finanziario.

6 - SOCI

1. Sono soci coloro che aderiscono all'Associazione e condividono le finalità dell'associazione.

2. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. L'adesione dell'associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo e comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

5. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva

la notifica della volontà di recesso.

6. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico del Provider.

8 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la

devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due aderenti o da almeno due consiglieri.

4. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

5. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta a un altro socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti

degli associati.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

7. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di due a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e dura in carica per un triennio.

2. Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto gli associati con propria decisione all'atto della nomina dei membri del consiglio direttivo stesso, elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo ne

cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente e il Tesoriere curano la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

11 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

13 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

La carica di Tesoriere è cumulabile con le cariche di Presidente e di Vice Presidente.

14 - IL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROVIDER

Il comitato scientifico è formato da Professionisti appartenenti

all'Associazione e che non ricoprono responsabilità organizzative e didattico/scientifiche nell'ambito dell'organizzazione. Ne fanno parte di diritto:

- a) il Direttore/responsabile del Provider;
- b) il Referente Formativo del Provider;
- c) il Referente Qualità del Provider;
- d) il/i Responsabile/i Scientifico/i dei corsi/eventi.

15 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

16 - AVANZI DI GESTIONE

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Consulta Regionale della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Piemontese e al Centro Cattolico di Bioetica dell'Arcidiocesi di Torino in parti uguali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

GIORGIO PALESTRO

BENVENUTO GAMBA Notaio